

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 322/89/CECA DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1989

recante norme comunitare per gli aiuti a favore della siderurgia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

dopo aver ottenuto il parere del Comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

I

Mentre nel periodo 1981-1985⁽¹⁾ era stata autorizzata la concessione globale di aiuti in vista della ristrutturazione della siderurgia comunitaria, la decisione della Commissione n. 3484/85/CECA⁽²⁾ ha istituito norme per la concessione di aiuti a tale settore soltanto per finalità definite ed entro limiti molto rigorosi durante il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988.

L'abolizione del sistema delle quote a metà 1988 e la persistente presenza di capacità produttive eccedentarie per la maggioranza delle categorie di prodotti rende particolarmente importanti l'attuazione di una politica degli aiuti rigorosa, che comprenda gli aiuti tanto specifici quanto non specifici, ed un severo controllo degli aiuti di Stato sotto qualsiasi forma al settore siderurgico, al fine di assicurare che le condizioni della concorrenza siano determinate dalle normali forze di mercato.

Cionondimeno continuano a sussistere fondamentalmente i motivi che hanno determinato la concessione di aiuti limitati al settore ai sensi della decisione 3484/85/CECA.

La Comunità si trova di conseguenza dinanzi ad un caso non previsto dal trattato CECA e nel quale essa deve intervenire. In queste condizioni è necessario ricorrere all'articolo 95, primo comma del trattato, per porre la Comunità in grado di perseguire gli obiettivi enunciati nei primi articoli del trattato stesso.

Va rilevato che, fatti salvi gli aiuti espressamente previsti e debitamente autorizzati in forza della presente decisione, tutte le altre eventuali sovvenzioni degli Stati membri, qualunque ne sia la forma, specifiche o non specifiche

che esse siano, sono vietate dall'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

II

Sarebbe ingiustificato trattare la siderurgia comunitaria diversamente dagli altri settori privandola del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e sviluppo nonché di quelli destinati a consentire di adattare gli impianti alle nuove norme in materia di tutela dell'ambiente; questi aiuti, quando rispondono agli obiettivi di interesse comune e alle condizioni contemplate dalla presente decisione, possono infatti essere concessi al settore della siderurgia al pari degli aiuti analoghi erogati agli altri settori dell'industria sulla base delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

Gli eccessi di capacità tuttora esistenti in numerose categorie di prodotti siderurgici giustificano anche l'autorizzazione di aiuti idonei, da un lato, ad accelerare l'eliminazione di impianti poco efficienti il cui mantenimento, anche transitorio, potrebbe gravare sull'equilibrio del mercato, a detrimento di tutte le imprese del settore, e dall'altro, a favorire la cessazione definitiva dell'attività di produzione delle imprese meno competitive.

Dato che negli ultimi anni, grazie ad un'opportuna disciplina delle regole sugli aiuti, le imprese siderurgiche della Comunità hanno potuto rendere competitiva la loro struttura tecnica e finanziaria, non è più giustificata la concessione di aiuti al funzionamento o agli investimenti di tali imprese, a maggior ragione in quanto l'evoluzione della loro posizione finanziaria è stata generalmente molto soddisfacente.

Dato che le disposizioni speciali sugli aiuti al settore siderurgico dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo scadono rispettivamente alla fine del 1988 e alla fine del 1990, la presente decisione è immediatamente applicabile alla Spagna, ferme restando le disposizioni contenute nell'atto di adesione del Portogallo fin al 1° gennaio 1991, quando detta decisione si applicherà anche a tale Stato membro.

Per evitare qualsiasi discriminazione dovuta alle molteplici forme che gli aiuti di Stato possono assumere, occorre che gli interventi degli Stati membri nel capitale delle imprese pubbliche o private siano soggetti alle procedure applicate in materia di aiuti. La Commissione deve poter accertare, caso per caso, se siffatte operazioni comportano elementi di aiuto; si avranno elementi di aiuto quando risulterà che il comportamento dei pubblici poteri non è quello di un conferente di capitali di rischio nelle normali condizioni di un'economia di mercato; la compatibilità di questi eventuali elementi di aiuto con il

(1) Decisione n. 2320/81/CECA della Commissione (GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14), modificata con decisione n. 1018/85/CECA, (GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 5).

(2) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 1.